



# COMUNE DI TERGU

PROVINCIA DI SASSARI

Piazza Autonomia 1, 07030 - Tel.079/47.60.70 - Fax 079/47.61.31  
e-mail [comuneditergu@hotmail.com](mailto:comuneditergu@hotmail.com)

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N 14 DEL REG.</b> <b>DATA 29-07-2021</b>	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021</b>
--	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle **19:30** nella sala consiliare del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione e in sessione **Straordinaria**, in seduta Pubblica, partecipato ai Sigg. Consiglieri a norma di legge.

Alle **19:30** ora di inizio dei lavori, risultano all'appello nominale;

<b>RUZZU LUCA</b>	<b>P</b>	<b>Deaddis Roberto</b>	<b>P</b>
<b>Cargiaghe Andrea</b>	<b>P</b>	<b>Manca Mauro</b>	<b>P</b>
<b>Oppo Mariano</b>	<b>P</b>	<b>Oggiano Giulia Gavina</b>	<b>P</b>
<b>Muroni Giovanna</b>	<b>P</b>	<b>Pintus Martina</b>	<b>P</b>
<b>Serra Giammario</b>	<b>P</b>	<b>Ruzzu Laura</b>	<b>P</b>
<b>Basile Maria</b>	<b>P</b>		

Assegnati 11 – In carica 11 – Presenti N. 11 Assenti N. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il Sig. LUCA RUZZU nella sua qualità di Sindaco,

Partecipa il Vice Segretario Comunale DR. Giovanni Maria Manconi. La seduta è pubblica.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo:

I Responsabili dei servizi interessati,

per quanto concerne la Regolarita' tecnica, parere Favorevole

per quanto concerne la Regolarita' contabile, parere Favorevole

ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del T.U.E.L. N. 267/2000;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si componeva, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

CONSIDERATO che ARERA:

- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con la deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 rubricata "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*" avvia un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi della deliberazione 443/2019/R/rif, anche prevedendo misure tese alla semplificazione procedurale (per ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati) e al rafforzamento (in un'ottica di tutela degli utenti) dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia;
- con delibera n. 238 del 23 giugno 2020 ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario introdotto dalla delibera n. 443/2019, adeguandolo alla emergenza epidemiologica legata al Covid-19, introducendo in particolare nuovi voci di costo di natura previsionale legati all'emergenza, nonché una componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche;
- con delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- con deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 provvede ad aggiornare il MTR (ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021), con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un

soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, attualmente, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Tergu, non risulta definito l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, e che per tale motivo, giusto quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, l'Ente territorialmente competente è individuato in questo Comune;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, determinato secondo il nuovo metodo tariffario ARERA e corredato da:

- tabella che espone in particolare i costi, fissi e variabili, da coprire con la Tari;
- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

EFFETTUATA la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, e la conseguente validazione da parte del responsabile del servizio tecnico;

*RICHIAMATE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni" del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...";*

*RILEVATO altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 05 gennaio 2021 è precisato che "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...";*

VISTO l'Allegato alla presente nel quale sono stati valorizzati e determinati i parametri, i coefficienti nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2. ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento;

VISTO l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "*... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,*

*del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*

CONSIDERATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma associata tramite l'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas;

RICORDATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653 a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”;*
- il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- il comma 683 in base al quale “*il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;*

PRESO ATTO che la disciplina sui fabbisogni standard prevede che essi sono calcolati relativamente alle funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario escludendo di fatto i comuni delle regioni a statuto speciale;

VISTO il Piano Economico Finanziario, allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “... *i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;*

RILEVATO che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

VISTA la delibera C.C. n. 10 del 10.04.2020 con la quale ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L 17 marzo 2020, n. 18, in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 103, n. 147 sono state approvate le tariffe adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;

VISTA altresì la successiva delibera C.C. n. 39 del 29.12.2020 con la quale in coerenza con la previsione di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 è stato approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 stabilendo che per la differenza tra i costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 il Comune di Tergu non procederà al conguaglio, ai sensi e per gli effetti di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del Decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, atteso che vi è già un'adeguata copertura finanziaria nel gettito TARI accertato per l'anno 2020 e la differenza è garantita attraverso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RITENUTO di stabilire, in quanto Ente territorialmente competente, i seguenti valori dei parametri previsti dall'allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per le motivazioni riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b): 0,3 (tra 0,3 e 0,6);
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI: 0,1 (tra 0,1 e 0,4);
- numero di rate per il recupero della componente a conguaglio r: 1 (fino a massimo 4);
- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,50% (da 0,1% a 0,5%);
- coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0 (da 0 a 2%, vedere tabella delibera n. 443/2019);
- coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0 (da 0 a 3%, vedere tabella delibera n. 443/2019);
- coefficiente  $C_{19}$  eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19: 0 (da 0% a 3% e può essere valorizzato laddove si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali; vedere articolo 2 comma 2.3 delibera ARERA n. 238/2020);
- coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario (vedere tabelle delibera ARERA n. 443/2019, allegato A, art. 16):

o  $\gamma_{1,a} : -0,06$

- $\gamma$  : -0,03
- $\gamma_{2,a}^{2,a}$  : -0,01
- $\gamma_{3,a}^{3,a}$

RITENUTO per quanto su riportato, di approvare il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA per l'approvazione definitiva, così come previsto dall'art. 6 della delibera ARERA n. 443/2019;

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della TARI per l'anno 2021, relativa alle utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che, richiamata la vigente Deliberazione n. 443/2019 di ARERA:

- ai sensi dell'art. 4.2 il totale delle entrate tariffarie per l'anno 2021 non eccede quello relativo all'anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR;
- ai sensi dell'art. 4.5 "... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

VISTO il Regolamento TARI il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito all'introduzione di sottocategorie nonché alle agevolazioni;

PRESO ATTO che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

RICHIAMATI inoltre l'art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 mente del quale "... *In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche...*" ed altresì, il successivo comma 3 per cui "... *I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, (...), a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti ...*";

DATO ATTO che IFEL con propria nota del 16.06.2021 ritiene ammissibile “... *estendere il concetto di «restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività» a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive ...*”;

PRESO ATTO che:

- risulta assegnato al Comune di Tergu un importo pari ad € 5.539,61 a valere sul fondo previsto per l’emergenza sanitaria 2021 di cui all’articolo 6 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 “Sostegni-bis”;
- risulta un avanzo vincolato Tari per contributo COVID su risorse assegnate nel 2020 (cd Fondone) e non utilizzate di cui alla Tabella 1 del Decreto MEF n. 59033 del 1 aprile 2021 pari ad € 9.419,00;

RITENUTO, pertanto, opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere azioni di sollievo finanziario a beneficio sia della comunità locale e sia del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti dalla grave situazione emergenziale derivante dall’epidemia da COVID-19, introducendo riduzioni percentuali da applicare alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche;

RILEVATO che l’Amministrazione comunale intende dare un pronto sostegno alle piccole imprese presenti sul territorio mediante una riduzione pari al 74% della TARI sia della parte fissa che della parte variabile per tutte le categorie ex DPR 158/99 iscritte nella lista di carico per l’anno 2021 ad eccezione delle categorie 1, 3, 11, 14, 20 e 25, salvo i casi in cui le attività abbiano subito una sospensione/riduzione a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni statali di contenimento del contagio;

DATO ATTO che il costo delle riduzioni, complessivamente pari ad € 14.982,00 trova integrale copertura mediante il fondo di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché dall’avanzo vincolato Tari per contributo COVID su risorse assegnate nel 2020 e da entrate proprie, al capitolo 1911 del Bilancio di Previsione 2021/2023 - esercizio 2021;

VISTI:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “... *Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla*

*TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...”;*

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”.

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito al PEF oggetto del presente provvedimento;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

CON votazione unanime, resa nei modi e forme di legge;

## D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 29-07-2021 COMUNE DI TERGU



DI STABILIRE, in quanto Ente territorialmente competente, i valori dei seguenti parametri, nella misura già indicata in premessa e ora riportata:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b): 0,3 (tra 0,3 e 0,6);
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI: 0,1 (tra 0,1 e 0,4);
- numero di rate per il recupero della componente a conguaglio r: 1 (fino a massimo 4);
- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,50% (da 0,1% a 0,5%);
- coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0 (da 0 a 2%, vedere tabella delibera n. 443/2019);
- coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0 (da 0 a 3%, vedere tabella delibera n. 443/2019);
- coefficiente C19<sub>2020</sub> che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19: 0 (da 0% a 3% e può essere valorizzato laddove si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali; vedere articolo 2 comma 2.3 delibera ARERA n. 238/2020);
- coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario (vedere tabelle delibera ARERA n. 443/2019, allegato A, art. 16):
  - o  $\gamma$  : -0,06
  - o  $\gamma^{1,a}$  : -0,03
  - o  $\gamma^{2,a}$  : -0,01
  - o  $\gamma^{3,a}$

DI APPROVARE ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario 2021 e i documenti ad esso allegati;

DI TRASMETTERE e il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati ad ARERA per l'approvazione finale;

DI APPROVARE, quindi, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della TARI per l'anno 2021, relativa alle utenze domestiche e non domestiche come risultante dai prospetti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il procedimento di calcolo delle tariffe TARI è basato sul "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

DI DARE ATTO che, ai fini del calcolo delle tariffe per le utenze non domestiche, viste le linee guida del MEF, è stata utilizzata la classificazione delle attività per i comuni al di sopra a 5.000 abitanti, insieme ai corrispondenti coefficienti di produttività, poiché sul territorio dell'ente sono presenti categorie di utenze non domestiche che sono previste solo nella classificazione delle attività per i comuni al di sopra di tale livello;

DI INDIVIDUARE per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), sulla base della riconducibilità delle attività agrituristiche alle attività agricole richiamate dall'art. 2135 c.c., riconosciuta a livello normativo sia nazionale sia regionale, apposita sottocategoria (7 bis – Agriturismi) alla quale verranno rapportati i coefficienti Kc e Kd, che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, indicati nelle tabelle allegate, al fine di ottenere una tariffa differenziata rispetto a quelle previste per gli alberghi o per altre attività simili;

DI DARE ATTO che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (aliquota deliberata dalla provincia di Sassari 5%);

DI QUANTIFICARE in € 111.064,69 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, una riduzione pari al 74% della TARI sia della parte fissa che della parte variabile delle utenze non domestiche per tutte le categorie ex DPR 158/99 iscritte nella lista di carico per l'anno 2021, ad eccezione delle categorie 1, 3, 11, 14, 20 e 25, salvo i casi in cui le attività abbiano comunque subito una sospensione/riduzione a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni statali di contenimento del contagio dando atto che il costo delle riduzioni, complessivamente pari ad € 14.982,00 trova integrale copertura mediante il fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché dall'avanzo vincolato Tari per contributo COVID su risorse assegnate nel 2020 e da entrate proprie, al capitolo 1911 del Bilancio di Previsione 2021/2023 - esercizio 2021;

DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;

DI STABILIRE, in via eccezionale per l'anno 2021, che la TARI sia riscossa in n. 4 rate scadenti il 30.09.2021, il 15.11.2021, il 31.12.2021 e il 28.02.2022 con possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31.10.2021;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

CON votazione unanime, resa nei modi e forme di legge;

#### DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to LUCA RUZZU

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DR. Giovanni Maria Manconi

- 
- Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

**A T T E S T A**

---

- ◆ Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.E.L. N. 267/2000 e L.R. 38/94 modificata con la L.R. 4/95:
- ◆ E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 03-08-2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art. 19 L.R. N. 4/95).
- ◆ E' stata trasmessa in data 03-08-2021, ai capigruppo consiliari in copia.

Tergu, li 03-08-2021

Il Vice Segretario Comunale  
DR. Giovanni Maria Manconi

---

**Copia conforme all'originale**

**Tergu,li 03-08-2021**

**Il Vice Segretario Comunale  
DR. Giovanni Maria Manconi**

**Comune di TERGU**

**UTENZE DOMESTICHE**

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m <sup>2</sup>	%	m <sup>2</sup>	Ka	Kb	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					< 5000 Abitanti	<b>74,606561</b>					
Famiglie di 1 componente	104	11.899,00	27,4%	114,4	0,75	<b>1,00</b>	<b>0,68</b>	77,80	<b>74,61</b>	74,61	152,41
Famiglie di 2 componenti	92	11.910,00		129,5	0,88	<b>1,80</b>	<b>0,80</b>	103,57	<b>134,29</b>	67,15	237,86
Famiglie di 3 componenti	44	5.978,00		135,9	1,00	<b>2,10</b>	<b>0,91</b>	123,64	<b>156,67</b>	52,22	280,31
Famiglie di 4 componenti	40	5.329,00		133,2	1,08	<b>2,40</b>	<b>0,98</b>	130,56	<b>179,06</b>	44,77	309,62
Famiglie di 5 componenti	4	336,00		84,0	1,11	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	84,00	<b>223,82</b>	44,76	307,82
Famiglie di 6 o più componenti	0	0,00		0,0	1,10	<b>3,40</b>	<b>1,00</b>	-	<b>253,66</b>	42,28	253,66
Non residenti o locali tenuti a disposizione	96	8.786,00		91,5	0,75	<b>1,00</b>	<b>0,68</b>	62,23	<b>74,61</b>	74,61	136,84
Superfici domestiche accessorie	0	0,00		0,0	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	-
<b>Totale</b>	<b>380</b>	<b>44.238,00</b>	<b>100%</b>	<b>116,4</b>		Media	<b>0,895000</b>		Media	<b>54,30</b>	

**Comune di TERGU**

**UTENZE NON DOMESTICHE**

	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
				Coef	Sud >5000	Coef	Sud >5000	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cultc	8	1.618,00	max	0,63	max	5,50	1,39	0,71	2,10
2	Cinematografi e teatri	-		min	0,33	min	2,90	0,73	0,38	1,11
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4		max	0,44	max	3,90	0,97	0,51	1,48
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1		max	0,74	max	6,55	1,63	0,85	2,48
5	Stabilimenti balneari	-		min	0,35	min	3,10	0,77	0,40	1,17
6	Esposizioni, autosaloni	-		min	0,34	min	3,03	0,75	0,39	1,14
7	Alberghi con ristorante	1		ad-hoc	1,04	ad-hoc	8,98	2,29	1,16	3,45
7 bis	- Agriturismi	1		min	1,01	min	8,92	2,22	1,16	3,38
8	Alberghi senza ristorante	39	1.054,00	med	0,97	med	8,50	2,12	1,10	3,22
9	Case di cura e riposo	-	-	min	0,90	min	7,90	1,98	1,02	3,00
10	Ospedali	-	-	min	0,86	min	7,55	1,89	0,98	2,87
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2	558,00	max	1,17	max	10,30	2,57	1,34	3,91
12	Banche ed istituti di credito	-	-	min	0,48	min	4,20	1,06	0,54	1,60
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	-	-	max	1,13	max	9,90	2,48	1,28	3,76
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2	59,00	max	1,50	max	13,22	3,30	1,71	5,01
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1	40,00	max	0,91	max	8,00	2,00	1,04	3,04
16	Banchi di mercato beni durevoli	-	-	min	1,19	min	10,45	2,62	1,35	3,97
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1	32,00	min	1,19	min	10,45	2,62	1,35	3,97
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6	1.479,00	max	1,04	max	9,11	2,29	1,18	3,47
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	-	-	min	0,91	min	8,02	2,00	1,04	3,04
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1	68,00	max	0,94	max	8,25	2,07	1,07	3,14
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1	62,00	min	0,45	min	4,00	0,99	0,52	1,51
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	-	-	min	3,40	min	29,93	7,48	3,88	11,36
23	Mense, birrerie, amburgherie	1	76,00	min	2,55	min	22,40	5,61	2,90	8,51
24	Bar, caffè, pasticceria	2	296,00	min	2,56	min	22,50	5,63	2,92	8,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentar	4	522,00	min	1,56	min	13,70	3,43	1,78	5,21
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	min	1,56	min	13,77	3,43	1,79	5,22
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	min	4,42	min	38,93	9,72	5,05	14,77
28	Ipermercati di generi misti	-	-	min	1,65	min	14,53	3,63	1,88	5,51
29	Banchi di mercato generi alimentari	-	-	min	3,35	min	29,50	7,37	3,82	11,19
30	Discoteche, night club	-	-	min	0,77	min	6,80	1,69	0,88	2,57
31	Attività che utilizzano l'isola ecologica	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>75</b>	<b>5.864,00</b>							